

ACCORDO QUADRO TRA

Università degli Studi di Siena, nel seguito denominata “Università di Siena”, con sede legale in Siena, Banchi di Sotto, 55, Codice Fiscale 80002070524 e partita IVA 00273530527, nella persona del legale rappresentante, il Rettore pro tempore Prof. Francesco Frati, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso la sede dell’Università di Siena

E

Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria, di seguito denominato “CREA”, con sede legale in Roma, Via Po 14, 00198, Codice Fiscale 97231970589 e partita IVA 08183101008, nella persona del Commissario Straordinario Cons. Gian Luca Calvi, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso la sede del CREA

PREMESSO CHE

CREA è il principale Ente di ricerca italiano dedicato all’agroalimentare, con personalità giuridica di diritto pubblico, vigilato dal Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali, istituito con Decreto Legislativo in data 29 ottobre 1999 n° 454 e riordinato dall’art. 1 comma 381 della citata legge 23 dicembre 2014 n. 190, avente competenza scientifica nel settore agricolo, ittico, forestale, nutrizionale e socioeconomico nonché piena autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria. In particolare CREA è specializzato in importanti settori scientifici quali: climatologia e meteorologia, entomologia e patologia vegetale, genomica e breeding, pedologia, foreste e territorio e agronomia. Inoltre ha competenze scientifiche nelle principali filiere agricole: zootecnia, vitivinicola, olearia, frutticola, orticola, agrumicola, cerealicola, florovivaistica, colture industriale e legno.

CREA fornisce supporto e assistenza tecnico-scientifica e consulenza ad organismi di rilevanza nazionale ed internazionale, alle istituzioni della Unione europea, ai Ministeri, alle Regioni, alle Province autonome e agli enti territoriali, pubbliche in campo agricolo e agroalimentare.

CREA sviluppa e favorisce l'adozione dell'innovazione tecnologica nei settori di competenza, anche in collaborazione con le Regioni, le Province autonome, le università, enti di ricerca e associazioni dei produttori e dei consumatori.

CREA svolge altresì, anche attraverso propri programmi di assegnazione di borse di studio e di ricerca, attività di formazione nei corsi universitari di dottorato di ricerca, in attuazione dell’art. 4, comma 4, della legge 3 luglio 1998, n. 210 attività di alta formazione post-universitaria, di formazione permanente, continua e ricorrente.

CREA, per lo svolgimento delle proprie attività e per il conseguimento delle finalità istituzionali, può stipulare convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione con amministrazioni, università, enti, istituti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali, estere internazionali, nei limiti dell'ordinamento vigente.

L’Università di Siena, già organizzata e finanziata dal Comune di Siena nel 1240 ed eretta a Studio generale nel 1357, è sede primaria di libera ricerca e libera formazione, nonché luogo di apprendimento ed elaborazione critica delle conoscenze per il progresso culturale, civile ed economico della società,

in ideale continuità con la sua storia e la sua antica tradizione di centro internazionale di studi e formazione.

L'Università di Siena, ai sensi del proprio Statuto, promuove forme di collaborazione con le istituzioni locali, nazionali e internazionali, con centri di ricerca, Università e altri soggetti pubblici o privati, in Italia o all'estero, che siano utili e opportune per il migliore espletamento delle proprie finalità istituzionali.

L'Università di Siena, con la partecipazione attiva e responsabile di tutte le componenti della sua Comunità, organizza e promuove la ricerca scientifica, riconoscendo l'importanza della ricerca di base e applicata, promuovendo la sperimentazione scientifica, sviluppando rapporti con il mondo della produzione e del lavoro e con istituzioni pubbliche e private, in Italia e all'estero, attraverso contratti, convenzioni, consorzi e ogni altra forma utile al perseguimento delle finalità istituzionali.

L'art. 23 della legge 30 Dicembre 2010, n.240, "*Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*" fa esplicito riferimento ad attività formative e di insegnamento svolte nell'ambito di convenzioni con Enti pubblici, anche al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione e di un reciproco scambio di competenza in ambito formativo.

I due Enti, tenuto conto delle rispettive finalità istituzionali, intendono instaurare una fattiva collaborazione, mediante l'utilizzo delle risorse intellettuali e tecnico-strumentali esistenti presso le proprie strutture, sia sul piano dei progetti didattici, ai diversi livelli della formazione, che sul piano dei progetti di ricerca scientifica, al fine di costruire un proficuo terreno di confronto per sviluppare, approfondire le tematiche di comune interesse, formulare criteri, linee guida, azioni scientifiche operative da diffondere nel contesto nazionale e internazionale; contribuire alla formazione di figure preparate all'espletamento delle attività professionali che attengono le diverse fasi delle attività e alla specializzazione di professionisti del settore.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 (Premesse)

1.1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo e si considerano integralmente riportate nel presente articolo.

Articolo 2 (Finalità dell'accordo)

2.1. L'Università di Siena e CREA intendono sviluppare e disciplinare rapporti di collaborazione su temi di interesse comune, finalizzati sia allo svolgimento di programmi di ricerca e alla valorizzazione dei risultati dell'attività scientifica, nonché al reciproco scambio di competenze in ambito formativo, anche mediante la predisposizione di azioni sinergiche volte a favorire l'integrazione tra didattica, ricerca e sistema produttivo, al fine di una migliore realizzazione dei rispettivi fini istituzionali.

2.2. Tali forme di collaborazione, aventi ad oggetto non solo attività scientifiche ma anche didattiche e di trasferimento tecnologico, saranno regolate attraverso la stipula di successivi accordi attuativi da stipularsi tra il CREA e i Dipartimenti o i Centri di Servizio e di Ricerca dell'Università di Siena, adottati sulla base del presente Accordo Quadro, nel rispetto dello Statuto e dei Regolamenti interni delle Parti.

Articolo 3 (Disciplina dei rapporti tra le Parti)

3.1. I rapporti tra le parti sono soggetti all'osservanza delle disposizioni contenute:

- nel presente Accordo Quadro;
- negli Accordi Attuativi di cui al precedente articolo, stipulati in esecuzione dell'accordo in oggetto;
- in tutte le leggi che disciplinano le attività oggetto del presente accordo.

Articolo 4 (Accordi attuativi)

4.1. Al fine di realizzare progetti di ricerca di interesse comune o altre attività scientifiche di comune interesse, l'Università di Siena e il CREA stipuleranno appositi Accordi attuativi, individuando le strutture scientifiche di ciascun Ente coinvolte nel Progetto, nonché termini e modalità di svolgimento.

4.2 Analogamente per ciò che concerne le attività didattiche, tramite apposite convenzioni operative, da stipularsi, per quanto riguarda l'Università di Siena, da parte degli Uffici competenti per materia e dai Dipartimenti o dai Centri di Servizio competenti. Le parti regoleranno la collaborazione in attività didattiche interateneo, in attività formative istituzionali curriculari, di alta formazione, nonché nelle altre tipologie di attività previste dagli ordinamenti, finalizzate all'inserimento degli studenti nel mondo del lavoro, ivi comprese attività didattiche finalizzate alla specializzazione professionale, al perfezionamento e all'aggiornamento dei laureati, nonché stage e tirocini di formazione ed orientamento in favore degli studenti.

4.3. Gli Accordi Attuativi e le convenzioni operative, di cui ai precedenti punti 4.1 e 4.2, aventi ad oggetto sia la realizzazione di progetti di ricerca sia la disciplina delle attività didattiche - riportate sinteticamente al punto precedente - dovranno indicare:

- gli obiettivi da conseguire e le specifiche attività scientifiche e didattiche da espletare;
- i termini dell'impegno assunto da ciascuna delle Parti;
- le modalità di esecuzione e la durata delle attività;
- i responsabili scientifici o didattici di entrambe le Parti per gli obiettivi da conseguire.

4.4. Gli Accordi Attuativi, scaturenti dall'applicazione dell'Accordo in oggetto, dovranno essere preventivamente sottoposti all'approvazione degli Organi competenti delle Parti e stipulati nel rispetto del sistema di deleghe vigente in ciascun Ente.

Art. 5 (Responsabili e Comitato scientifico)

5.1. Ciascuna delle Parti indica un Referente dell'Accordo Quadro. Al Referente compete di rappresentare la Parte che l'ha designato per le attività attuative dell'accordo medesimo e di reportistica al proprio interno, nonché di monitorare costantemente l'avanzamento delle attività negoziali convenute.

5.2. L'Università di Siena indica quale referente e responsabile del presente accordo il Rettore o suo delegato. CREA indica quale referente e responsabile del presente accordo il legale rappresentante o suo delegato.

5.3. Ai fini dell'attuazione del presente Accordo e per il coordinamento delle attività, viene istituito un Comitato scientifico, composto da sei membri:

- il Rettore dell'Università di Siena o suo delegato;
- il legale rappresentante del CREA o suo delegato;
- due rappresentanti dell'Università di Siena e due rappresentanti del CREA designati dai rispettivi rappresentanti legali.

Eventuali sostituzioni dei componenti del Comitato scientifico possono essere effettuate di volta in volta da ciascuna delle Parti dandone comunicazione scritta all'altra.

5.4. Il Comitato scientifico ha le seguenti funzioni:

- favorire, stimolare e verificare l'attuazione dell'Accordo ed il rispetto di quanto in esso previsto;
- individuare e programmare le attività e le iniziative oggetto dell'atto medesimo e concertarne le modalità di attuazione;
- valutare e proporre ai due Enti eventuali modifiche del presente Accordo.

5.5. Alla scadenza del presente Accordo Quadro, e comunque al termine delle attività, il Comitato predisponde un rapporto finale sulle attività che viene inviato ai rappresentanti legali di ciascuna delle Parti.

Art. 6 (Regole di comportamento presso la sede dall'altra Parte)

6.1 Per il conseguimento dei fini prefissati dalla presente Convenzione, l'Università di Siena e il CREA si impegnano a consentire, in linea con gli obiettivi previsti e nel rispetto delle regolamentazioni esistenti, alle persone impegnate nell'attività di collaborazione, l'accesso alle rispettive strutture e l'uso di attrezzature che si rendessero necessarie per l'espletamento dell'attività didattica e di ricerca, salva la preventiva autorizzazione scritta dell'altra Parte.

6.2 Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù della presente Convenzione, dovesse essere chiamato a frequentare le sedi di svolgimento delle attività.

6.3 Ciascuna Parte garantisce che il proprio personale si atterrà ai regolamenti disciplinari per la tutela della salute e della sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo Quadro, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori, di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, osservando, in particolare, le disposizioni contenute nel Documento di Valutazione del Rischio.

6.4 Il personale di entrambe le Parti, compresi eventuali collaboratori esterni delle stesse comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e tutela della salute.

6.5 Le attività svolte in collaborazione potranno eventualmente comportare la concessione in uso di locali e laboratori per lo svolgimento delle ricerche; in tal caso i singoli accordi attuativi, nell'individuare tali spazi, disciplineranno nello specifico modalità, termini e condizioni di tali concessioni, nonché l'eventuale rimborso dei soli costi di gestione, in conformità alle regolamentazioni interne del soggetto ospitante.

Art. 7 (Tutela della riservatezza e utilizzazione dei risultati di progetti, studi e ricerche)

7.1. Le Parti si impegnano a garantire la massima riservatezza, a non divulgare a terzi informazioni, dati, metodi di analisi, documenti e notizie di carattere riservato, riguardanti l'altra Parte, di cui siano giunte a conoscenza in forza del presente Accordo Quadro e dei successivi Accordi Attuativi, e si impegnano, altresì, ad utilizzare i medesimi dati per le finalità oggetto del presente accordo. Restano escluse da tale obbligo tutte le informazioni e conoscenze che siano di rilevanza per le Parti, in considerazione del ruolo istituzionale spettante ad ognuna.

7.2 Le parti convengono che i risultati di ricerca derivanti dalle attività svolte in collaborazione tra le medesime, saranno di proprietà comune e verranno gestiti congiuntamente. Con appositi accordi successivi verranno stabilite le modalità e i termini di tale gestione congiunta, nonché le azioni di valorizzazione e trasferimento tecnologico di tali risultati.

7.3. I risultati della ricerca e degli studi, svolti in collaborazione tra i due Enti, secondo lo spirito del presente Accordo, avranno carattere riservato e potranno essere divulgati e utilizzati da ciascuna delle Parti, in tutto o parzialmente, mediante pubblicazione su riviste nazionali e internazionali, su libri, o in occasione di congressi, convegni e seminari, solo dopo aver verificato preventivamente la non brevettabilità degli stessi. Resta ferma, tuttavia, la necessità di concordare i termini e le modalità delle pubblicazioni e, comunque, entrambe le Parti sono tenute a citare l'Accordo nell'ambito del quale è stato svolto il lavoro didattico o di ricerca.

7.4. E' consentito a ciascuna delle Parti di utilizzare, esclusivamente per uso interno, documenti, cognizioni e quant'altro scaturisca dalle attività oggetto dell'Accordo.

Art. 8 (Trattamento dei dati)

8.1. In relazione ai trattamenti dei dati personali oggetto del presente accordo, l'Università di Siena e il CREA, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si conformano alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 e alla vigente normativa nazionale, impegnandosi a collaborare per adempiere alle relative prescrizioni derivanti dalla stipula del presente accordo.

Art. 9 (Promozione dell'immagine)

9.1. Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di esse. In particolare, i loghi dell'Università di Siena e del CREA possono essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Accordo.

9.2. Il presente accordo non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva dell'Università di Siena e del CREA per fini commerciali e/o pubblicitari.

9.3. L'utilizzo, straordinario o estraneo all'azione istituzionale, dovrà essere regolato da specifici accordi a titolo oneroso, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell'immagine dell'Università di Siena e del CREA.

Art. 10 (Copertura assicurativa)

10.1. Ciascuna Parte provvede alla copertura assicurativa del proprio personale chiamato a frequentare, in attuazione del presente Accordo, la sede dell'altra Parte.

Art. 11 (Durata e recesso)

11.1. Il presente Accordo ha durata di 4 (quattro) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso. Il medesimo può essere rinnovato (per un pari periodo) previo accordo scritto fra le Parti, sulla base della valutazione dei rispettivi organi deliberanti in merito al rapporto finale delle attività, presentato dal Comitato Scientifico di cui all'art. 5.

11.2. Ciascuna Parte può recedere dal presente Accordo dando un preavviso scritto all'altra Parte non inferiore a trenta giorni. Nel caso di recesso, gli impegni assunti nell'ambito degli Accordi attuativi devono comunque essere portati a compimento.

Art. 12 (Oneri finanziari e costi)

12.1. Il presente Accordo non comporta flussi finanziari tra le Parti. Ciascuna Parte supporta i costi relativi all'esecuzione delle attività di propria competenza.

Art. 13 (Foro competente)

13.1. Il presente Accordo è disciplinato e regolato dalle Leggi dello Stato Italiano. Le parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa insorgere tra le Parti.

13.2. Nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo, si conviene che sia competente il Foro di Roma.

Art. 14 (Registrazione e oneri fiscali)

14.1. Il presente Accordo, costituito da un unico originale elettronico, sottoscritto dalle Parti in modalità digitale, ai sensi dell'art. 15 comma 2-bis della Legge 241/1990, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del DPR 26 aprile 1986, n. 131.

Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente. Le spese di bollo sono ripartite equamente tra le parti e verranno assolte dal CREA in maniera virtuale, richiedendo il rimborso della quota di spettanza all'altra parte, tramite bonifico bancario.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Per l'Università degli Studi di Siena
Il Magnifico Rettore
Prof. Francesco Frati

Per il Consiglio per la ricerca in agricoltura e
l'analisi dell'economia agraria
Il Commissario Straordinario
Cons. Gian Luca Calvi

Documento sottoscritto con firma digitale, in difetto di contestualità spazio/temporale, e successivamente archiviato a far data dalla ricezione da parte dell'ultimo sottoscrittore ai sensi degli art. 1326 e 1335 c.c. Per la forma contrattuale si richiamano gli artt. 2702 e 2704 c.c. e l'art. 2 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale".